

Amministrazione del Dominio Collettivo dei Beni di Uso civico di Rocca Santo Stefano

- Comune di Tornimparte (AQ) -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO
AMMINISTRATIVO

Delibera N°07

OGGETTO: Azione legale contro la Sarra Marmi eredi Domenicantonio Sarra sas di Maria Innocenzi per il pagamento del canone annuo di concessione, ex art. 12 del contratto di concessione del 07.02.2002, per il periodo 07.02.2007/02.08.2020.

=====

L'anno 2023 addì 31 del mese di Maggio ed alle ore 20,30 nella sede di Rocca Santo Stefano, convocato con apposito avviso scritto, si è riunito il Comitato Amministrativo nelle persone dei Signori:

PASQUALONE IVANO	Presidente	Presente
CIRELLA FELICE	V. Presidente	Presente
FIORENZI STEFANO	Componente	Presente
NARDOCCI DANILO	Componente	Presente
SANTELLA BRUNA	Componente	Presente
TOSONE EMANUELA	Componente	Presente

Assiste il Sig. MAGGI ROBERTO in qualità di Segretario.

Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni di legge, per la validità della presente adunanza, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta. Quest'ultimo illustra ai presenti l'annosa vicenda relativa al pagamento del canone annuo previsto dall'art. 12 del contratto del 07.02.2002, da lettura della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 767/2014, della sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 842/2019, nonché dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 13615/2023 e, infine, della nota dell'Avv. F.S. de Nardis del 24.03.2023.

Il Consiglio di Gestione:

CONSIDERATO

- che con contratto del 07.02.2002 il Comune concesse alla Ditta Sarra Marmi di Domenicantonio Sarra S.a.s. parte del Demanio Civico di Rocca Santo Stefano di Tornimparte (Catasto Scoppito, foglio 31, particelle 43,46 e 47), per lo svolgimento dell'attività estrattiva e contestuale recupero ambientale, di durata decennale, prorogata fino al 07.02.2020;
- che in base all'art. 12 del cennato contratto la Concessionaria doveva versare sia un "canone annuo di concessione" dell'importo di £. 10.000.000 (€ 5.164,57), suddiviso in due rate semestrali posticipate di £ 5.000.000 (€ 2.582,28) cadauna, con scadenza 07.02 e 07.08, sia il corrispettivo del materiale estratto con mezzi meccanici;
- che il canone annuo doveva essere indicizzato sulla base dei dati ISTAT;
- che nel 2007, dopo la prima misurazione del materiale estratto, la Concessionaria sostenne che dall'importo dovuto a tale titolo dovessero essere detratti i canoni pagati;
- che, di contro, l'ASBUC, quale beneficiaria finale delle somme dovute in base al detto contratto, sostenne il contrario e che, cioè, la concessionaria dovesse pagare sia i canoni, sia il materiale estratto;
- che, inizialmente, il Comune di Tornimparte, sosteneva la tesi della concessionaria;
- che l'ASBUC nel 2008 adì il Tribunale di L'Aquila (giudizio n. 408/ 2008 RG), in surrogazione del Comune rimasto inerte, citando sia il Concessionario che il Comune;
- che entrambe le convenute si opposero alle richieste dell'Amministrazione separata;
- che il Tribunale adito, con sentenza n. 767/2014 accolse in pieno la tesi dell'ASBUC e condannò il Concessionario al pagamento dei canoni dal 07.02.2002 al 07.02.2007;
- che in forza di tale decisione l'ASBUC chiese ed ottenne il pagamento di tali somme;

VALUTATO

- che il Concessionario appellò la cennata decisione innanzi alla Corte d'Appello dell'Aquila (giudizio n.1460/2014 RG);
- che in tale grado il Comune di Tornimparte rimase contumace, mentre si costituì l'ASBUC per resistere alle tesi della Sarra Marmi;
- che la Corte Territoriale, con sentenza n. 842/2019 rigettò l'appello e confermò integralmente la decisione del Tribunale favorevole all'ASBUC;
- che avverso la predetta sentenza il Concessionario ricorse innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (giudizio n.21883/2019);
- che nel giudizio si costituì l'ASBUC, con l'Avv. F.S. de Nardis, depositando apposito controricorso, nonché memorie, per contraddire le tesi del ricorrente;
- che con sentenza n 13615/2023 la Corte adita ha dichiarato inammissibile il ricorso e che, di conseguenza, la Sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 767/2014 è passata in cosa giudicata;

RITENUTO

- che nelle more della vicenda alla Sarra Marmi di Domenicantonio Sarra Sas è

succeduta la Sarra Marmi eredi Domenicantonio Sarra sas di Maria Innocenzi;

- che nel 2019 l'ASBUC, con delibera n. 4/2019, tramite il Comune di Tornimparte (di cui alla del. G.C. 93/2019), ha promosso un ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di L'Aquila contro la Sarra Marmi eredi Domenicantonio Sarra sas di Maria Innocenzi (n. 2240/2019 RG), per ottenere il pagamento del materiale estratto a tutto il 08.05.2017, oltre che dei canoni annui non pagati per il periodo 08.05.2017/07.08.2019;
- che quest'ultimo importo ammonta ad € 7.106,30;
- che il Tribunale di L'Aquila, a seguito del detto ricorso, concesse il decreto ingiuntivo n. 473/2019;
- che avverso tale decreto ha promosso giudizio di opposizione la Sarra Marmi (causa n. 2880/2019), che verrà presa a decisione all'udienza del 16.04.2024;

CONSIDERATO

- che la pendenza del detto giudizio non impedisce, alla luce della decisione del Tribunale di L'Aquila n. 767/2014, di chiedere all'ex concessionaria il pagamento, ex art. 12 del contratto 07.02.2002, dei canoni annui dovuti per il periodo 07.02.2007/07.02.2020 (data di scadenza contratto, a cui è seguito il rilascio del sito) così quantificati:

annualità 07.08.2007/07.02.2008	€ 5.662,84
annualità 07.08.2008/07.02.2009	€ 5.759,11
annualità 07.08.2009/07.02.2010	€ 5.828,22
annualità 07.08.2010/07.02.2011	€ 5.933,13
annualità 07.08.2011/07.02.2012	€ 6.099,26
annualità 07.08.2012/07.02.2013	€ 6.221,25
annualità 07.08.2013/07.02.2014	€ 6.246,14
annualità 07.08.2014/07.02.2015	€ 6.227,40
annualità 07.08.2015/07.02.2016	€ 6.258,54
annualità 07.08.2016/07.02.2017	€ 6.296,09
annualità 07.08.2017/07.02.2018	€ 6.327,57
annualità 07.08.2018/07.02.2019	€ 6.365,54
annualità 07.08.2019/07.02.2020	€ 6.391,00

per complessivi € 79.526,09, oltre interessi al tasso legale.

- che per quanto sopra spiegato dal detto importo si devono detrarre € 7.106,30 già richiesti nel D.I. 473/2019;
- che, di conseguenza, il totale dovuto ammonta ad € 72.419,79, più interessi legali;

TENUTO CONTO

- che l'Avv. F.S. de Nardis, con nota del 24.05.2023, acquisita al n.262-25/5/23 del protocollo, ha illustrato come procedere per ottenere quanto dovuto e, cioè, far diffidare la Sarra Marmi dal Comune, assegnando un termine per il pagamento e, in caso d'inadempimento, di far procedere sempre il Comune con un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo (come fatto per il ricorso per decreto ingiuntivo relativo al pagamento del materiale estratto al 08.05.2017 e ai canoni non pagato per il periodo 08.05.2017/07.08.2019);

- che con la medesima missiva il Legale si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di cui sopra contenendo il suo compenso ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, oltre oneri di legge e spese vive;

- che, come indicato nella nota del 24.05.2023, il detto importo è il seguente (tenendo conto che per l'anno 2023 il legale usufruirà del regime forfettario):

compenso		€ 1.500,00
spese generali	(15 % di € 1.500,00)	€ 225,00
cap	(4% di € 1.725,00)	<u>€ 69,00</u>
		€ 1.794,00

a cui aggiungere le spese vive:

contributo unificato		€ 379,50
marca da bollo		<u>€ 27,00</u>
totale		€ 406,50

per complessivi € 2.200,50;

- che l'Avv.to de Nardis ha, altresì, specificato che nel caso in cui a seguito della notifica del decreto ingiuntivo venisse promosso un giudizio di opposizione dalla debitrice, mi obbligo ad applicare il medesimo criterio di cui sopra al compenso dovutomi per tale fase; quanto sopra fatto salvo il diritto a percepire l'eventuale maggiore compenso stabilito dal Tribunale a carico della controparte.

VALUTATO

che è chiaro interesse dell'ADUC di Rocca Santo Stefano ottenere il pagamento dei detti canoni non pagati, ammontanti ad € 72.419,79, oltre interessi legali, e che la via più rapida è quella dell'ingiunzione di pagamento che, però, deve essere fatta dal Comune di Tornimparte, quale parte del contratto di concessione.

VISTI

pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Segretario;

ad unanimità di voti dei presenti;

DELIBERA

di chiedere al Comune di Tornimparte di:

- 1) agire per il pagamento del canone annuo di concessione dovuto dalla Sarra Marmi Eredi Domenicantonio Sarra di Innocenzi Maria Sas (ex art. 12 del contratto del 07.02.2002) per il periodo 07.02.2007/07.02.2020, ammontanti ad € 72.419,79, oltre interessi;
- 2) concordare con il Comune di Tornimparte l'invio, da parte della predetta P.A., di una diffida alla Sarra Marmi Eredi Domenicantonio Sarra di Innocenzi Maria Sas per il pagamento del detto importo, con l'assegnazione di un termine, decorso il quale si agirà giudizialmente;

3) concordare con il Comune di Comune di Tornimparte il deposito, da parte di quest'ultimo, di un ricorso per decreto ingiuntivo per le detta somma contro la Sarra Marmi, in caso di mancato pagamento bonario;

4) servirsi per tale attività dell'Avv. Francesco Saverio de Nardis di L'Aquila, Legale di fiducia dell'ADUC, e di accollarsi integralmente il suo compenso, così come gli altri costi di giudizio (contributo unificato ecc.) lasciando esente da ogni onere il Comune di Tornimparte;

5) determinare il compenso dovuto al predetto Legale per l'attività d'ingiunzione nella seguente misura:

compenso		€ 1.500,00
spese generali	(15 % di € 1.500,00)	€ 225,00
cap	(4% di € 1.725,00)	<u>€ 69,00</u>
		€ 1.794,00

spese vive:

contributo unificato	€ 379,50
marca da bollo	<u>€ 27,00</u>
totale	€ 406,50

per complessivi € 2.200,50;

6) pagare al detto Legale, dopo che il Comune di Tornimparte delibererà di procedere contro la Sarra Marmi, a titolo di anticipo, la somma di € 406,50 a titolo di rimborso delle spese vive per il deposito ricorso, ed € 598,00 per acconto competenze (€ 500,00 competenze, € 75,00 spese generali, € 23,00 per cassa), rinviando il pagamento del saldo del compenso all'emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale.

6) affidare allo stesso Legale anche l'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, con applicazione, ai fini della determinazione del suo compenso, dei criteri indicati nella sua nota del 24.05.2023, e cioè la tariffa minima di cui al D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, oltre oneri di legge e spese vive; fatto salvo il diritto da parte del detto legale di percepire l'eventuale maggiore compenso stabilito dal Tribunale a carico della controparte.

Di far gravare e liquidare la somma di € 2.200,50 sul bilancio di previsione al Tit. 01 03 05 dell'esercizio finanziario 2023 "servizi vari dell'ente" cui presenta la necessaria disponibilità.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.